



Accordo quadro con l'Argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019

A.C. 2823

Dossier n° 420 - Schede di lettura
6 aprile 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2823
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	11 dicembre 2020
assegnazione:	12 gennaio 2021
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Att. produttive)
Oneri finanziari:	No

La collaborazione bilaterale nel settore spaziale rappresenta **uno dei principali settori di cooperazione nell'ambito delle relazioni tra l'Italia e l'Argentina**, di particolare importanza per i suoi aspetti di natura scientifica, tecnologica, industriale e commerciale. Tale cooperazione è stata avviata mediante l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, firmato dai due Governi il 6 ottobre 1992 e ratificato dal nostro Paese ai sensi della [legge 12 marzo 1996, n.173](#).

Le rispettive agenzie spaziali nazionali, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la *Comisión nacional de actividades espaciales* dell'Argentina (CONAE) sono gli organismi deputati alla realizzazione delle attività previste dall'Accordo. Una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine, quali la SAC-B nel 1996, la SAC-C nel 2000 e la SAC-D/Aquarius nel 2011.

In tale settore, l'ASI e la CONAE, sulla base del **Memorandum d'intesa**, firmato a Roma il **7 luglio 2005**, successivamente modificato il **30 aprile 2008** e il **17 novembre 2010**, stanno altresì realizzando il programma denominato **Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze (SIASGE)**, che unisce gli strumenti *radar* ad apertura sintetica (SAR) della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed in banda X e della costellazione satellitare argentina SAOCOM in banda L.

Nell'ambito del programma SIASGE sono state siglate, inoltre, due ulteriori intese:

- il **7 maggio 2016**, a Buenos Aires, l'ASI e la CONAE hanno firmato una **Lettera di intenti** nella quale esprimono il loro comune interesse a estendere la cooperazione del programma SIASGE alla nuova generazione del sistema italiano COSMO-SkyMed e del sistema argentino SAOCOM II, nonché alla definizione di un programma di applicazioni congiunto;
- il **23 maggio 2017**, in occasione della visita in Argentina del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ASI e la CONAE hanno firmato le Linee-guida della politica dei dati del

programma SIASGE, che definiscono ulteriori aspetti attuativi del *Memorandum* firmato nel 2005. In tale ambito si auspicano altresì intese a livello industriale per la commercializzazione dei dati generati dal programma.

A seguito della scadenza dell'Accordo sottoscritto nel 1992 e successivamente prorogato dalle Parti fino al 5 ottobre 2017, si è addivenuti alla conclusione di un nuovo accordo, il cui negoziato è stato condotto su impulso del MAECI, d'intesa con l'ASI, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con tutte le altre amministrazioni interessate.

Il nuovo Accordo amplia le aree di cooperazione, ne aggiorna i termini e le condizioni, delineando un nuovo quadro di riferimento sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicitandosi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai principi e alle norme del diritto internazionale. La nuova intesa è destinata, inoltre, a confermare e a rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'Argentina.

Contenuto dell'accordo

Il testo dell'Accordo è composto da una breve premessa e da 15 articoli.

L'**articolo 1** riguarda l'**oggetto e la legge** e stabilisce che le Parti promuovono la cooperazione nel settore spaziale, per realizzare attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai principi e alle norme del diritto internazionale.

L'**articolo 2** riguarda le **agenzie attuatrici** e conferma le due agenzie spaziali, ovvero rispettivamente l'ASI e la CONAE, quali agenzie attuatrici nazionali responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione.

L'**articolo 3** individua le **aree di cooperazione** che potrà essere effettuata nei seguenti settori:

- a) telerilevamento della Terra;
- b) scienze spaziali e iniziativa *Open Universe*, proposta dal Governo italiano al Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio esterno;
- c) ricerche nello spazio profondo;
- d) sviluppo di sistemi spaziali per scopi di ricerca, tecnologia, innovazione e applicazioni;
- e) promozione di iniziative a fini commerciali;
- f) accesso allo spazio;
- g) infrastrutture di terra di sistemi spaziali;
- h) formazione nel settore spaziale e *capacity building*;
- i) promozione di strumenti per la gestione delle emergenze conseguenti ad incidenti antropici e disastri naturali.

Inoltre, le due agenzie attuatrici hanno la facoltà di proporre ulteriori aree di cooperazione, che dovranno essere concordate dalle Parti.

L'**articolo 4** definisce le **forme di cooperazione** dell'Accordo che potrà articolarsi in:

- a) progetti spaziali congiunti, tra i quali rientrano la piena attuazione del programma SIASGE, compresa la fase di distribuzione commerciale dei suoi dati, applicazioni e servizi, nonché l'evoluzione del programma con la nuova generazione dei satelliti in banda X e L;
- b) programmi di formazione per personale specializzato, comprese la collaborazione e la partecipazione dell'ASI al progetto dell'Istituto «Mario Gulich» per studi spaziali avanzati della CONAE, in collaborazione con l'Università nazionale di Córdoba, per promuovere la comunità degli utilizzatori dei dati del SIASGE;
- c) progetti congiunti di ricerca sullo spazio profondo;
- d) scambio di scienziati e di tecnici;
- e) scambio di attrezzature, documentazione, dati, risultati di esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche;
- f) promozione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali;
- g) promozione e costituzione di una *joint venture* privata italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale dei dati, delle applicazioni e dei servizi del SIASGE, sulla base delle

linee guida sulla politica dei dati concordate dalle Parti attraverso le loro agenzie attuatrici;

h) utilizzo di sistemi spaziali per l'attuazione di attività congiunte;

i) organizzazione di simposi e riunioni scientifiche congiunte;

j) cooperazione nei settori della standardizzazione, certificazione e metodologia;

k) coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei progetti congiunti, ove opportuno.

Ulteriori forme di cooperazione potranno essere proposte dalle agenzie attuatrici in accordo tra le Parti.

L'**articolo 5** riguardante gli **accordi attuativi e i programmi di cooperazione**, stabilisce che le Parti provvedano alla realizzazione delle attività congiunte oggetto dell'Accordo attraverso le loro rispettive agenzie attuatrici, che possono concordare di intraprendere programmi di cooperazione mediante specifici accordi attuativi. Tali accordi attuativi devono stabilire gli impegni specifici delle agenzie, precisare le disposizioni sulla natura e portata dei programmi di cooperazione, le attività congiunte delle agenzie, i principi sullo scambio di dati e di beni, gli impegni finanziari delle agenzie e qualsiasi altra disposizione che le agenzie ritengano necessaria per realizzare i programmi di cooperazione. Gli accordi attuativi sono soggetti alle disposizioni dell'Accordo in esame, con l'impegno delle Parti ad assicurare che le rispettive agenzie si adoperino per ottemperare agli impegni previsti dagli accordi attuativi. Le agenzie possono, inoltre, concordare di invitare terze parti a partecipare ai suddetti programmi di cooperazione, sulla base di specifici distinti accordi, informando preventivamente le Parti.

L'**articolo 6** sull'**attuazione della cooperazione** prevede l'impegno delle Parti a mantengano un dialogo regolare al livello appropriato, coinvolgendo anche le agenzie attuatrici, sulle principali questioni relative all'attuazione della loro cooperazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, ai sensi dell'Accordo quadro.

L'**articolo 7** riguarda il **settore privato** e stabilisce che le Parti facilitino lo sviluppo della cooperazione nella ricerca e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici, nonché l'utilizzo dei sistemi spaziali sviluppati nell'ambito dell'Accordo, da parte di enti privati di entrambi i Paesi, anche attraverso la creazione di nuovi organismi, comprese *joint ventures*.

L'**articolo 8** relativamente alle **disposizioni finanziari**, prevede che le agenzie attuatrici siano responsabili del finanziamento dei progetti congiunti, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni. La realizzazione dei programmi di cooperazione è soggetta alla disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna agenzia e alle rispettive procedure di finanziamento. Viene stabilito altresì che ciascun accordo attuativo definisce, tra l'altro, le disposizioni finanziarie specifiche e dettagliate relative ai programmi di cooperazione.

L'**articolo 9** in merito alla **proprietà intellettuale**, dispone che le agenzie attuatrici garantiscano un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione, in conformità agli accordi internazionali firmati dalle Parti. Ciascun accordo attuativo dovrà definire le condizioni e i termini specifici relativi alla proprietà e all'uso dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione. Le agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente in modo tempestivo in merito a qualsiasi invenzione od opera protetta dal diritto d'autore che possa essere sviluppata nell'ambito di tali programmi.

L'**articolo 10** prevede il vincolo di **riservatezza** su tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo, salvo quanto diversamente concordato. Tutte le informazioni scambiate dalle agenzie attuatrici nel corso della realizzazione dei programmi di cooperazione sono considerate riservate, salvo quanto diversamente convenuto dalle stesse nei pertinenti accordi attuativi, che dovranno altresì disciplinare il trattamento delle informazioni riservate scambiate.

L'**articolo 11** disciplina l'aspetto relativo alle **informazioni al pubblico e allo scambio di informazioni** e prevede che le Parti possano divulgare al pubblico informazioni relative alle proprie attività svolte nell'ambito dell'Accordo. Le Parti devono, invece, coordinarsi in anticipo per la divulgazione al pubblico di informazioni relative alle responsabilità dell'altra Parte o alle attività congiunte. In conformità ai criteri di riservatezza stabiliti dall'articolo 10, le Parti garantiscono

reciprocamente l'accesso ai risultati dei programmi di ricerca scientifica e di cooperazione svolti congiuntamente nell'ambito dell'Accordo e assicurano che le rispettive agenzie attuatrici definiscano le condizioni per la condivisione di tali risultati. Si prevede, inoltre, che le informazioni e i dati scientifici e tecnici che deriveranno dai programmi di cooperazione non possano essere trasferiti a terzi senza il previo consenso reciproco delle agenzie attuatrici. Le Parti, tramite l'ASI e la CONAE e in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, agevolano lo scambio di informazioni sui propri principali programmi spaziali nazionali.

L'**articolo 12** prevede la **rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità** per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito dell'Accordo. A tale fine, le Parti si assicureranno che le proprie agenzie attuatrici inseriscano negli accordi attuativi una rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità in caso di perdite e di danni subiti in relazione alle attività svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione, specificando i termini e le condizioni pertinenti. Le agenzie attuatrici devono altresì assicurare, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, che tale rinuncia reciproca si applichi a tutti gli organismi a esse correlati (contraenti, sotto-contraenti e altri enti a esse associati), coinvolti nell'attuazione dei programmi di cooperazione. In caso di richieste di risarcimento avanzate in base alla Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972, le Parti dovranno consultarsi prontamente.

L'**articolo 13** riguardante la **risoluzione delle controversie** prevede che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo venga risolta mediante negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

L'**articolo 14** in materia di **effetti su altri accordi** stabilisce che l'Accordo quadro non interferisce con le attività di cooperazione di una delle Parti con altri Stati o con organizzazioni internazionali, né pregiudichi il rispetto, a cura delle Parti, degli obblighi derivanti dai loro accordi con altri Stati o con organizzazioni internazionali, compresi, per la Parte italiana, gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

L'**articolo 15** infine definisce le **disposizioni finali** riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo, la sua validità stabilita in dieci anni e prorogabile automaticamente per ulteriori dieci, il diritto di ciascuna Parte di risolvere l'Accordo mediante una nota diplomatica, nel cui caso, le disposizioni dell'Accordo continueranno ad applicarsi ai programmi e ai progetti già avviati ai sensi degli accordi attuativi in vigore alla data della risoluzione, per la durata di tali accordi attuativi, se non diversamente concordato dalle Parti. La risoluzione dell'Accordo non può servire come base per la revisione o per la risoluzione delle obbligazioni di natura finanziaria o contrattuale in vigore alla data della risoluzione e non pregiudica i diritti e gli obblighi stabiliti negli accordi attuativi stipulati prima della risoluzione.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 2823 è composto da **4 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'**articolo 3** contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. L'**articolo 4** stabilisce che il provvedimento entrerà **in vigore** il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento è accompagnato, come di consueto, oltre che dalla relazione, da una relazione tecnica, da un'Analisi tecnico normativa e dalla Dichiarazione di esclusione dall'AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

La relazione tecnica, in particolare, precisa che l'Agenzia spaziale italiana (ASI) opera nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sulla base di un Piano triennale delle attività (PTA), come stabilito ai sensi dell'art. 14, comma 1 del [decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128](#), in

forza del quale l'Agenzia opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, del [decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204](#), con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonché nel quadro dei programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Inoltre, viene sottolineato che dal combinato disposto degli articoli 5 e 8 dell'Accordo in esame, si evince che le Agenzie attuatrici dell'Accordo procederanno alla stipula di specifici accordi attuativi, solo se saranno in grado di assicurare la copertura finanziaria delle attività di cooperazione di propria responsabilità.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.